



# COMUNE DI LEVANTO

## Provincia della Spezia

COPIA

### Deliberazione della Giunta Comunale n° 180 del 05-12-2017

**OGGETTO: Determinazione corrispettivo relativo alla Monetizzazione dei parcheggi privati pertinenziali e delle aree da destinarsi a standards Urbanistici**

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 10:20 nella Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale  
Al momento dell'adozione del presente provvedimento, risultano presenti i Signori :

		<b>Pres./Ass.</b>
1. <b>Ilario Agata</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
2. <b>LUCA DEL BELLO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
3. <b>OLIVIA CANZIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
4. <b>ALICE GIUDICE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
5. <b>PAOLO LIZZA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>Totale Presenti e assenti</b>		<b>4</b> <b>1</b>

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI

Il SINDACO Ilario Agata, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- L'art. 3 del D.M.02/04/1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.", dispone:  
"....  
*Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 - penultimo comma- della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante -insediato o da insediare- la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie."*
- L'art.8 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49, come modificata dalla LR 1 marzo 2011, n. 4 e dalla LR 16 Novembre 2011 n. 33 "Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio", al comma 2^, dispone:  
"....  
*2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7 nonché gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti, sono assentiti mediante rilascio di permesso di costruire, subordinato a convenzione con il Comune contenente gli impegni del soggetto attuatore inerenti le opere di urbanizzazione necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici e le modalità, i tempi e le garanzie di loro attuazione...."*
- La L.R.10/2012, operando una integrale revisione della disciplina dello Sportello Unico (SUAP) in attuazione della normativa statale in materia, ha stabilito all'articolo 12, in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e adottati, l'ampliamento e lo sviluppo delle attività produttive esistenti a condizione che il titolare provveda alla dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari da regolare in apposito atto convenzionale;
- L'art.6 della L.R.. 3 novembre 2009, n. 49 , come modificata dalla LR 1 marzo 2011, n. 4 e dalla LR 16 Novembre 2011 n. 33 "Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio" , al comma 3^, dispone:  
"....  
*3. Gli interventi di cui al comma 1 sono qualificabili di sostituzione edilizia ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 16/2008 e successive modifiche e integrazioni e sono assentibili:  
a) in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell'incremento volumetrico di cui al comma 1, se interrati;  
b) in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla*

*normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modifiche e integrazioni ed al decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)...."*

**Atteso** che,

la legge Regione Liguria n.25 del 07/04/1995 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) all'art. 11:

*"1. Per gli interventi assoggettati ad obbligo di strumento urbanistico attuativo in quanto comportanti alterazioni della struttura urbanistica preesistente, sono progettate e realizzate a cura del soggetto attuatore: a) le opere di urbanizzazione primaria che si rendono necessarie per attuare gli interventi stessi; b) le pertinenti opere di urbanizzazione secondaria previste dallo strumento urbanistico generale.*

*2. Ai fini dell'accertamento della congruità delle prestazioni poste a carico del soggetto attuatore a norma del comma 1 si fa riferimento alla tariffa urbanistica di cui all'articolo 13 aumentata di una quota non superiore a quella indicata sub D2 nella relativa tabella.*

*3. In ogni caso il costo delle opere di urbanizzazione secondaria o primaria di interesse generale poste a carico del soggetto attuatore non può essere inferiore all'importo indicato nella tabella di cui al comma 2 sub SC. 4. **Nel caso in cui l'intervento, pur non comportando l'alterazione della struttura urbanistica preesistente, sia soggetto a strumento urbanistico attuativo od a concessione edilizia convenzionata è facoltà del Comune di richiedere la monetizzazione rinunciando in tal caso all'incremento di cui alla lettera D2 della tabella B.***

il PUC vigente all'articolo 27 comma 2.2 dispone che:

*"Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che richiedano, in base alla normativa dei vigenti strumenti urbanistici comunali, l'obbligo di dotazione di parcheggi al servizio delle unità immobiliari, la relativa dotazione deve essere garantita mediante l'atto di asservimento secondo le modalità di cui al comma 2; laddove non sia oggettivamente possibile reperire la quantità di tali parcheggi nell'area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore di mercato relativo alla quota di parcheggio dovuta, da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione"*

**Vista** la circolare della Regione Liguria n.59132/1047 del 17/05/1995 nell'analizzare i rapporti fra contributo di concessione edilizia da permesso di costruire e prestazioni di urbanizzazione evidenzia che l'art.11, comma 4 della Legge 25/95 sancisce legislativamente il principio secondo il quale è ammissibile la monetizzazione dell'obbligo di realizzazione degli standard. Tale obbligo è assolvibile con:

- a) Il pagamento del solo contributo di costruzione (monetizzazione sostitutiva) nei casi in cui l'intervento non comporti un'alterazione della struttura urbanistica dell'ambito;
- b) La determinazione di un onere finanziario equivalente alle prestazioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, escluso quelle di urbanizzazione primaria di interesse esclusivo dovute, nei casi in cui l'intervento determini uno squilibrio del rapporto abitanti/servizi, ma interessi un ambito caratterizzato da una situazione morfologica ed urbanistica e da oggettive condizioni del contesto

territoriale e del tessuto edificato tali da non consentire il superamento di detto squilibrio con la previsione di aree destinate a standard.

In tale ultimo caso, a condizione che:

- a) questa monetizzazione risulti in primo luogo aggiuntiva e non sostitutiva rispetto al contributo concessorio;
- b) sia in secondo luogo chiaramente specificata da parte dell'Amministrazione Comunale la destinazione di impiego della somma così ottenuta a fini di realizzazione di pubblici servizi concretamente individuati e localizzati.

**Dato atto che** questo Comune non ha ancora determinato i valori unitari convenzionali relativi a sistemazioni a verde e a parcheggio per i casi di monetizzazione previsti dalla normativa e si rende pertanto necessario regolamentare le modalità di reperimento delle aree per standard urbanistici di pertinenza mediante monetizzazione in alternativa alla cessione diretta al Comune;

**Atteso che:**

- gli interventi edilizi che comportano aumento del peso insediativo presuppongono un nuovo sistema infrastrutturale ed urbanizzativo e la loro partecipazione all'attuazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie secondo la quantificazione individuata all'art.3 del D.M.1444/1968;
- La Convenzione prevista può conseguentemente a quanto sopra espresso prevedere, in alternativa totale o parziale delle cessioni, che i soggetti corrispondano al Comune una somma commisurata all'utilità economica conseguente per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo delle aree;

**Ritenuto che** la monetizzazione di parcheggi e verde pubblico sia possibile, previa motivazione dell'assenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di spazi a standard, mediante dimostrazione della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- accessibilità esclusivamente privata;
- intervento in posizione marginale;
- dotazione di standard da corrispondere di dimensioni troppo esigue o poco significative;
- dotazioni proposte di uso prevalentemente funzionale all'intervento privato da realizzarsi e quindi di scarsa utilità collettiva;
- dotazioni previste aventi caratteristiche tali da generare futuri problemi di gestione per la civica Amministrazione causa servitù, vincoli o connessioni con altre proprietà private;

**Rilevato inoltre che** la monetizzazione di parcheggi e verde pubblico, che costituisce di per sé fattispecie eccezionale, che non può dipendere dalla mancata disponibilità di aree del proponente da cedere, ma da una effettiva situazione di soddisfacimento dello standard già presente;

**Posto che,**

- gli interventi realizzati in base alle leggi regionali 49/2009 e s.m. e i. e 10/12/ e s.m. e i. richiedono una particolare attenzione al tema del reperimento degli standard urbanistici, sia per il loro carattere episodico e svincolato dalla pianificazione generale urbanistica, sia per l'aumento di volumetria ammesso con la finalità di promuovere la riqualificazione del tessuto edificato e l'ampliamento delle attività produttive, concretizzanti per converso un aumento del carico insediativo previamente non oggetto di una puntuale programmazione al fine del suo bilanciamento con i servizi collettivi;

- si ravvisa opportuno e necessario determinare il prezzo a mq per la monetizzazione delle aree da corrispondere al Comune destinate al soddisfacimento dello standard;
- dato atto che nella determinazione del valore da attribuire alle aree è opportuno tenere conto della spesa per gli interventi di sistemazione per cui il valore è determinato dal costo di acquisto più il costo delle opere;
- considerato che il valore della monetizzazione non deve risultare da una valutazione discrezionale, per cui lo stesso deve essere commisurato al prezzo delle aree equivalenti e relative spese di sistemazione;

**Ritenuto opportuno** in questa sede, dato il carattere episodico e minuto degli interventi a cui si riferisce la presente deliberazione, non contemplare nella stima del valore di monetizzazione quelle dotazioni di standard urbanistico, contemplate dal D-M- 144/68, da destinarsi a istruzione ed interesse comune, le quali viceversa dovranno essere oggetto di effettiva realizzazione e cessione alla collettività, nell'ambito di progetti complessi e di più ampia rilevanza;

**Ritenuto necessario** pertanto stimare preferibilmente, in base alle prioritarie necessità sul territorio, quale criterio generale per la monetizzazione degli standard, il valore medio di realizzazione delle aree a verde e quelle a parcheggio pubblico;

**Atteso che,**

- il Comune di Genova con D.D. n.2011-245.0.0-13 ha aggiornato i valori di riferimento delle quote di monetizzazione per le aree non cedute alla C.A. quali spazi da destinare a standard urbanistici e nella medesima ha deliberato per ciascuna circoscrizione del proprio territorio la più adeguata quota di monetizzazione con valori unitari variabili da €/mq 147 a €/mq 324;
- numerosi Comuni della Liguria (Ventimiglia, Laigueglia, Leivi, Recco) hanno deliberato valori unitari a metro quadrato di quota per la monetizzazione alternativa alla cessione degli standard urbanistici, ravvisando importi variabili da €/mq 200 mq a €/mq 300;
- in area geografica più vicina al Comune di Levanto il Comune di Bonassola ha deliberato con D.G.C. n. 17 del 14/03/2013 un importo di €/mq 425;

**Ritenuto che,**

la somma a titolo di monetizzazione dello standard a verde e parcheggi, debba essere determinata del costo di realizzazione delle opere e sulla base del valore dell'area;

per semplificare e omogeneizzare l'applicazione dell'istituto, utilizzando parametri desunti dalla normativa vigente, sia opportuno fare riferimento a quanto stabilito dalla L.R.25/95 e in particolare l'art.11 comma 2

*"Ai fini dell'accertamento della congruità delle prestazioni poste a carico del soggetto attuatore a norma del comma 1 si fa riferimento alla tariffa urbanistica di cui all'articolo 13 aumentata di una quota non superiore a quella indicata sub D2 nella relativa tabella"*

Pertanto in relazione alla norma richiamata, che stabilisce il parametro di congruità per il valore delle opere da porre a carico del soggetto attuatore, debba farsi riferimento al valore degli oneri tabellari, con applicazione della maggiorazione per interventi in area non urbanizzata,—stabilita ai sensi della L.R.25/95 e dei provvedimenti applicativi del Comune di Levanto, assolve l'obbligazione economica , pe la parte afferente al valore delle opere realizzate, in caso di monetizzazione aggiuntiva;

**Vista pertanto** la D.C.C. n. 77 del 11/10/2005 e successiva Determinazione n.11 del 04/04/2017 relativa all'adeguamento della tariffa agli indici ISTAT, relativa alla determinazione della tariffa urbanistica degli oneri di urbanizzazione, da richiamarsi in questa sede al fine di conseguire il criterio di congruità tra il valore da porre a carico del soggetto attuatore relativo al costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, e il contributo di costruzione secondo il disposto della L.R. 25/1995;

**Ritenuto pertanto**, che il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione da attestarsi su un valore medio pari a €/mq 117;

**Ritenuto altresì che**, con riferimento al valore delle aree non cedute debba farsi riferimento all'utilità economica conseguita dai richiedenti per effetto della mancata cessione, avuto anche riguardo all'utilità urbanistica in cui è ubicata l'area di intervento, nonché ai costi che sosterebbe la Civica Amministrazione per l'acquisizione di aree, sia edificabili (con indice medio) che a diversa destinazione, mediante esproprio, ai sensi del T.U. n. 237/2001 e s.m. e i.;

**Vista**, la D.G.C. n.45 del 08/03/2008 relativa ai valori per le aree fabbricabili ai fini IMU, che può costituire parametro di riferimento per la determinazione del valore delle aree non cedute;

**Accertato che** valore medio per le aree fabbricabili, desunto dalla D.G.C. N.45/2008, ammonta a € 294;

**Ritenuto che**, il valore della monetizzazione dello standard a verde e a parcheggi possa attestarsi sul valore di € 117+ € 294 = € 411 a mq di standard dovuto; tale valore sarà aggiornato annualmente ai sensi dell'art.14 della L.R. N.25/95, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;

**Considerato che**, nel caso in cui venga assentita, con conforme deliberazione della Giunta Comunale, la monetizzazione degli standard, e il privato non debba realizzare alcuna opera di urbanizzazione, ma venga stabilita una prestazione monetaria sostitutiva delle opere di urbanizzazione costituenti standard, gli impegni formali costituiti dalla stipula di una convenzione per il titolo edilizio convenzionato, finiscono per costituire un inutile aggravamento procedurale in contrasto con i principi dell'art.2 della L.241/90, oltre a costituire un onere economico per il richiedente, contrario ai principi in materia di attività amministrativa ed alle necessità di snellimento burocratico, più volte evidenziate dal legislatore nazionale;

**Ritenuto che** alla luce di quanto sopra esposto, nel caso in cui venga assentita, in via eccezionale, la monetizzazione quale prestazione sostitutiva della realizzazione di opere di urbanizzazione, appare eccessivo aggravare il procedimento amministrativo con una convenzione e un preliminare atto unilaterale d'obbligo, anche tenuto conto del fatto che i contenuti del suddetto preliminare e la convenzione non potrebbero essere che quelli riferiti alla tempistica di versamento delle somme e le relative garanzie;

**Visto** inoltre l'art.19 della L.R.16/2008 e s.m.i. che dispone:

“....  
6. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che richiedano, in base alla normativa dei vigenti strumenti urbanistici comunali, **l'obbligo di dotazione di parcheggi al servizio delle unità immobiliari**, la relativa dotazione deve essere garantita mediante l'atto di asservimento di cui al

*comma 2; laddove non sia oggettivamente possibile reperire la quantità di tali parcheggi nell'area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore di mercato relativo alla quota di parcheggio dovuta, da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione...."*

L'art.2, comma 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup> della L.R.24/2001 del 06/08/2001 "recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti", dispone:

"...  
3. *Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978 n. 457. Ove i suddetti interventi siano volti alla realizzazione di nuove unità autonome residenziali il rilascio del relativo diretto titolo edilizio è anche subordinato all'obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione, ovvero all'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al **valore di mercato** di detti **parcheggi pertinenziali** quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo.*

**Viste** le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 125 del 17/07/2010 e n. 201 del 28/12/2010 con la quale era stato determinato il valore relativo alla monetizzazione di un posto auto pertinenziale ai sensi della L.R.24/01, in € 300 al mq con un minimo comune dovuto pari a € 6.000, relativo alla dimensione minima di uno stallo comunque dovuto per l'alloggio di dimensione minima di 50 mq, secondo le disposizioni del PUC all'art. 27 comma 2.1;

**Ritenuto che** il valore a suo tempo stabilito debba essere rideterminato tenuto conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute in primis alla L.R.24/2001, con le correzioni apportate dalla L.R. 12 novembre 2014, n. 30, nonché in relazione all'aumento del valore delle aree dal 2010 ad oggi;

**Visti** i valori indicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) nella Banca Dati aggiornati agli anni 2016 e 2017, e pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per le quotazioni immobiliari, per il Comune di Levanto, delle aree a parcheggio a raso;

**Dato atto che** il valore minimo della quotazione immobiliare relativa un parcheggio a raso risulta pari a € 800 al mq.

**Dato atto che** la dimensione minima di uno stallo comunque dovuto per l'alloggio di dimensione minima di 50 mq, secondo il combinato disposto dell'art. 19 della L.R.16/2008 e le disposizioni del PUC all'art. 27 comma 2.1, è pari a mq 14, 28 (50 mq/3.5 mq =14.28 mq di parcheggio dovuto)

**Ritenuto** di determinare il valore della somma equivalente al valore di mercato relativo alla quota di parcheggio pertinenziale dovuta ai sensi della L.122/89 nel valore minimo di mercato di un posto auto a raso nel Comune di Levanto ammontante a €800 con un minimo comunque dovuto relativo alla dimensione minima di uno stallo per l'alloggio di dimensione minima di 50 mq, secondo il combinato disposto dell'art. 19 della L.R.16/2008 e le disposizioni del PUC all'art. 27 comma 2.1, pari a € 11.424 ( 14.28 mq x € 800); tale valore sarà aggiornato annualmente ai sensi dell'art.14 della L.R. N.25/95, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;

**Ritenuto** che le somme afferenti alla monetizzazione alternativa della dotazione di parcheggi pertinenziali, e allo standard a verde e a parcheggi possano essere rateizzate con le stesse modalità del contributo di costruzione previste dal Regolamento edilizio comunale approvato con D.C.C. n. 61 del 13/11/2017.

**Preso atto** che il presente provvedimento rientra nella competenza di questo organo, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267 "Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale e sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Vista** la Legge Regione Liguria n.16 del 06/06/2008 e s.m.i.;

**Acquisiti** i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – allegati;

**Con voti** unanimi, favorevoli, espressi in forma palese,

## **DELIBERA**

Per tutto quanto alle premesse, di:

1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di evidenziare che la dotazione di standard connessi ad interventi edilizi in attuazione del P.U.C. ovvero di leggi speciali sovraordinate, costituisce la regola e che la loro monetizzazione costituisce un'eccezione;
3. Di stabilire che è possibile la monetizzazione alternativa, alla realizzazione diretta di opere di urbanizzazione in connessione ad interventi edilizi ai sensi della legge Regione Liguria n.25 del 07/04/1995, la monetizzazione di parcheggi e verde pubblico sia possibile, previa motivazione dell'assenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di spazi a standard, mediante dimostrazione della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - accessibilità esclusivamente privata;
  - intervento in posizione marginale;
  - dotazione di standard da corrispondere di dimensioni troppo esigue o poco significative;
  - dotazioni proposte di uso prevalentemente funzionale all'intervento privato da realizzarsi e quindi di scarsa utilità collettiva;
  - dotazioni previste aventi caratteristiche tali da generare futuri problemi di gestione per la civica Amministrazione causa servitù, vincoli o connessioni con altre proprietà private;
4. di determinare la somma a titolo di valore della monetizzazione dello standard a verde e a parcheggio pubblico in  $\text{€ } 117 + \text{€ } 294 = \text{€ } 411$  a mq di standard dovuto; tale valore sarà aggiornato annualmente ai sensi dell'art.14 della L.R. N.25/95, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;
5. di dare atto che l'accoglimento della domanda di monetizzazione verrà inserita nel corpo del titolo edilizio, non rendendosi più necessario l'atto unilaterale d'obbligo e la convenzione, in quanto non sono previste opere di



- urbanizzazione, ma solo obblighi di versamento di somme di denaro sostitutive delle opere medesime e relative garanzie di regolare versamento;
6. di precisare pertanto che le somme previste a titolo di monetizzazione saranno destinate a pubblici servizi concretamente individuati e localizzati sulla base dello Strumento Urbanistico Comunale vigente o nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici;
  7. di dare atto che la monetizzazione degli standard può essere imposta dal Comune qualora corrisponda maggiormente al pubblico interesse in applicazione dei criteri previsti dal presente atto;
  8. di riservare alla Giunta Comunale la facoltà di richiedere la realizzazione delle opere per standard urbanistici, assumendo in proposito motivata decisione in merito alla monetizzazione proposta dal richiedente;
  9. di determinare il valore della somma equivalente al valore di mercato relativo alla quota di parcheggio pertinenziale dovuta ai sensi della L.122/89 nel valore minimo di mercato di un posto auto a raso nel Comune di Levanto ammontante a € 800 a mq di parcheggio dovuto, con un minimo comunque dovuto relativo alla dimensione minima di uno stallo per l'alloggio di dimensione minima di 50 mq, secondo il combinato disposto dell'art. 19 della L.R.16/2008 e le disposizioni del PUC all'art. 27 comma 2.1, pari a € 11.424 ( 14.28 mq x € 800); tale valore sarà aggiornato annualmente ai sensi dell'art.14 della L.R. N.25/95, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;
  10. di dare atto che le somme afferenti alla monetizzazione alternativa della dotazione di parcheggi pertinenziali, e allo standard a verde e a parcheggi possano essere rateizzate con le stesse modalità del contributo di costruzione stabilite dal Regolamento edilizio comunale approvato con D.C.C. n. 61 del 13/11/2017;
  11. di determinare, qualora per impedimenti oggettivi non fosse possibile ricavare le superfici a parcheggio nell'ambito del lotto, ovvero nelle immediate vicinanze, la distanza di ml. 200 oltre la quale non risulta consentito il reperimento degli spazi a parcheggio pertinenziale;
  12. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce integralmente le disposizioni della D.G.C. n. 125 del 13/07/2010 e della D.G.C. n. 201 del 28/12/2010;
  13. di nominare Responsabile del Procedimento l'Arch. Cristina Gandolfo, cui competerà l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
  14. di dichiarare siccome dichiara, con separata votazione ed a unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza e l'indifferibilità del provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to ( Ilario Agata)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione

**CERTIFICA**

[ x ] che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo pretorio il giorno 11-12-2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

[ x ] che l'avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 11-12-2017 ai Signori Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 11-12-2017

IL Responsabile della Pubblicazione  
F.TO (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO)

=====

**Copia conforme all'originale** in carta libera per uso Amministrativo.

Dalla Residenza Municipale addì 11/12/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. ALBERTO GIANNARELLI)

=====

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio ,

**ATTESTA**

[ x ] che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 11/12/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dott. ALBERTO GIANNARELLI)

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 11-12-2017 al 26-12-2017 senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)